

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Carla Kaufmann

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner
Massimo Moser
Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte
Thomas Sandrini
Julia Graf

Iwan Gasser
Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:	69i
del:	2025-08-06
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti

Fringe benefit 2025 per veicoli aziendali a uso promiscuo

sintesi:

Dal 1° gennaio 2025 sono cambiate di nuovo le regole fiscali sui *fringe benefit* per l'uso promiscuo di veicoli aziendali. La tassazione forfettaria percentuale sul costo ACI per 15.000 km annui per le nuove assegnazioni e a certe condizioni sarà variabile in base alla trazione (es. 10% per elettriche, 50% per veicoli tradizionali). Per veicoli concessi tra il 2020 e il 2024 resta il criterio basato sulle emissioni di CO₂. Le regole variano in base a immatricolazione, assegnazione, concessione e ordine di acquisto o noleggio. In caso di proroghe o riassegnazioni, valgono regole particolari. Nessun cambiamento per la deducibilità aziendale (resta al 70%).

1 Uso promiscuo di veicoli aziendali

1.1 Tassazione *fringe benefit* in capo ai dipendenti

Come noto¹ per le auto aziendali² motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo (ovvero per lavoro e per uso privato) ai dipendenti, la tassazione del *fringe benefit* in capo agli stessi, in deroga al criterio generale basato sul “valore normale”³, avviene generalmente in modo **forfettario**⁴ quantificando lo stesso in misura percentuale del costo chilometrico calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, secondo le tabelle ACI⁵, al netto di eventuali trattenute al dipendente.

1.2 Novità in vigore dal 1.1.2025 e disciplina transitoria

Recentemente⁶ (in ritardo) sono stati forniti i chiarimenti in merito alla disciplina applicabile alla tassazione citata del *fringe benefit* in seguito alle nuove disposizioni **in vigore dal 1.1.2025**⁷.

1 vedasi le nostre circolari n. 79/2020, 5/2021 e 14/2023

2 Indicati nell'art. 54, c. 1, lettere a) c) e m) Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 – codice della strada

3 comma 3 dell'articolo 51 del TUIR.

4 comma 4, lettera a) articolo 51 del TUIR

5 Automobile club d'Italia

6 Circolare 3.7.2025, n. 10/E

7 Indicati nell'art. 54, c. 1, lettere a) c) e m) Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 – codice della strada

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

È stata inoltre introdotta una **disciplina transitoria** per le **auto ordinate** dal datore di lavoro al concessionario o alla società di noleggio entro il 31 dicembre 2024 e consegnate ai dipendenti come auto aziendali entro il 30 giugno 2025.

2 Regole di calcolo attuali

Le varie casistiche di tassazione dei *fringe benefit*, che, in seguito alle diverse disposizioni succedutesi nel tempo, si possono riscontrare oggi, sono (andando a ritroso nel tempo):

a) per i veicoli **con**

- **immatricolazione e**
- **assegnazione (consegna)** al dipendente e
- **stipula** contratto di concessione in uso a decorrere **dal 1.1.2025 in poi:**

la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in base al **tipo di trazione del veicolo**:

Trazione del veicolo	% applicabile
➤ esclusivamente elettrica (BEV)	10%
➤ Ibrida plug-in (PHEV)	20%
➤ diversa dalle precedenti	50%

b) per i veicoli

- "immatricolati"⁸ e assegnati **dal 1.7.2020-31.12.2024** la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla quantità di emissioni di anidride carbonica (**grado di inquinamento**) come segue:

Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/km (anche per auto elettriche)	25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	50% (40% nel 2020)
Superiore a 190 g/km	60% (50% nel 2020)

Nota: I valori di emissione delle autovetture (emissione di CO2 in g/km) possono essere ricavati dal rigo V7, pagina 2 del libretto dell'auto⁹.

Disciplina transitoria 2025:

- c) la tassazione di cui al punto b) (**grado di inquinamento**) vale anche per i veicoli **con ordine di acquisto/noleggio**¹⁰ da parte del datore di lavoro fino al **31.12.2024** e **assegnazione (consegna)** **dal 1.1.2025 fino al 30.6.2025** sempre che sussistano anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto nel periodo **1.7.2020-30.6.2025**;
- d) per i veicoli con **ordine di acquisto/noleggio** dell'autoveicolo fino al **31.12.2024** e **assegnazione dal 1.7.2025**: il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, al **valore normale**, scorporando quindi dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro¹¹;
- e) per i veicoli con **ordine di acquisto/noleggi** dell'autoveicolo fino al **31.12.2024** e **immatricolazione, stipulazione del contratto di concessione e assegnazione (consegna)** **tutti verificati nel periodo 1.1.2025-30.6.2025**: la tassazione del *fringe benefit* avviene nei modi di cui al punto **b)** (**grado di inquinamento**) **ovvero se più conveniente** con le **nuove regole** in vigore dal 1.1.2025, vedi punto **a)** (tipo di trazio-

⁸ Nuova immatricolazione: secondo una tesi restrittiva deve trattarsi di immatricolazione in Italia

⁹ Questo valore per il singolo veicolo può essere consultato anche sul sito web del Ministero dei Trasporti (<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/ext/verifica-classe-ambientale-veicolo>). È sufficiente inserire la targa dell'auto

¹⁰ Vedasi Circolare 10/E 2025, nota 12

¹¹ Valore normale ex art. 9, TUIR (tariffe di noleggio) al netto della quota riferibile all'utilizzo aziendale da individuare sulla base di elementi oggettivi, documentante accertabili al fine di evitare che l'intero "valore normale" di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente" (risoluzioni 46/E del 2020 e 74/E del 20 giugno 2017)

ne del veicolo);

Disciplina “vecchia” per immatricolazioni ovvero assegnazioni entro 30.6.2020:

- f) **per assegnazione fino al 30 giugno 2020** la tassazione nella misura del **30%** dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente¹².
- g) per i veicoli **”immatricolati” fino al 30.6.2020 e assegnazione dal 1° luglio 2020:** tassazione in base al valore normale (vedasi punto d);

Con riferimento alle fattispecie **non riconducibili** ai casi sopra illustrati, va applicato il criterio generale di quantificazione del *fringe benefit*¹³ in base al **valore normale** dei beni e servizi¹⁴ per la sola parte riferibile all'uso privato del veicolo.

2.1 Formalità da considerare per la disciplina transitoria 2025

Secondo l'agenzia delle Entrate vale quanto segue¹⁵:

- il momento della **sottoscrizione** del contratto di assegnazione da parte di entrambe le parti, ovvero del datore di lavoro e del dipendente, per l'assegnazione del benefit costituisce il **momento rilevante** al fine di individuare i "contratti stipulati a decorrere dal 1.1.2025";
- è necessario, inoltre, che il veicolo sia effettivamente assegnato/consegnato al dipendente a decorrere dal 1.1.2025, e quindi entri in possesso dello stesso (data di consegna).

Nella pratica, le due date spesso coincidono o possono essere combinate. Possono verificarsi delle deviazioni se l'accordo sulla assegnazione di un'auto aziendale per l'uso promiscuo viene inserito nel contratto di lavoro. Tuttavia, secondo l'Agenzia delle Entrate, la **consegna effettiva** dell'auto è sempre decisiva.

3 Proroga contratto

In caso di proroga di un contratto (allo stesso dipendente) che prevede soltanto la mera estensione della durata, è applicabile la disciplina relativa **al momento della sottoscrizione del contratto originario**, fino alla **naturale** scadenza della proroga medesima.

4 Riassegnazione veicolo a diverso dipendente

Dovendo stipulare un nuovo contratto con dipendente diverso, si applica la disciplina da individuare sulla base delle **disposizioni vigenti alla data di “riassegnazione”**.

Quindi a titolo di esempio¹⁶:

- nel caso in cui l'immatricolazione dell'autoveicolo, la stipula del contratto di concessione in uso promiscuo con diverso dipendente e la consegna si verifichino tutti a partire **dal 1° gennaio 2025**, si applicano le nuove regole di tassazione di cui al punto 1. d) qui sopra (**tipo di trazione**);
- in caso di autovettura immatricolata a decorrere dal 1° luglio 2020 e contratto già in essere al 31 dicembre 2024: se la concessione in uso (cioè la **consegna**) del veicolo é avvenuta **entro il 30 giugno 2025**, con contratto di riassegnazione stipulato nel 2025 e l'ordine di acquisto/noleggii effettuato entro il 31 dicembre 2024 si applicano ancora le regole ante 2025 ovvero la tassazione di cui al punto 1 b) qui sopra (**grado di inquinamento**)¹⁷; in caso concessione in uso promiscuo (cioè la consegna) del veicolo, alle stesse condizioni indicate, avviene invece **dopo il 30 giugno 2025**, si applica la

¹² È applicabile l'art. 51, c. 4 del TUIR (DPR 917/1986) nelle versione in vigore fino al 31.12.2019

¹³ Previsto dal comma 3 dell'art. 51, TUIR,

¹⁴ di cui all'art. 9, TUIR, vedasi nota 12

¹⁵ Circolare 10/E del 3 luglio 2025 e risoluzione del 14.8.2020 n. 46

¹⁶ Circolare 3.7.2025, n. 10/E

¹⁷ La stessa regola si applica se l'auto è stata riassegnata a un altro dipendente entro la fine del 2024;

tassazione di cui al punto 1 d) qui sopra (**valore normale**).
In tutti gli altri casi, per calcolare il *fringe benefit* da tassare, va utilizzato il valore normale (di mercato).

5 Le tabelle ACI valide per il 2025

Ricordiamo che le tabelle nazionali, valide per il 2025, dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, erano state pubblicate in Gazzetta ufficiale¹⁸.

6 Documentazione

Ricordiamo che l'utilizzo promiscuo da parte del dipendente dell'auto aziendale (ove l'utilizzo ai fini aziendali deve rientrare nelle mansioni dello stesso e non occasionale) deve essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo, quale, ad esempio:

- una clausola del contratto di lavoro¹⁹;
- una scrittura privata avente data certa;
- apposito verbale del CdA.

Inoltre secondo la concessione del veicolo in uso promiscuo non può considerarsi un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell'accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la **sottoscrizione dell'atto di assegnazione** del *fringe benefit*, da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante **l'assegnazione** del bene a quest'ultimo²⁰.

Ai fini dell'applicazione delle nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2025 e, in particolare, con riferimento alla disciplina transitoria 2025 descritta si rende necessario documentare anche:

- la data in cui il veicolo è stato ordinato al concessionario/noleggiatore (se si applica la disciplina transitoria)
- la data in cui il veicolo viene assegnato o consegnato al dipendente.

7 Auto utilizzata dall'amministratore

Gli Amministratori possono godere della medesima tassazione dei Fringe Benefit in oggetto, per l'auto concessa in uso promiscuo, ma solo nel caso in cui l'amministratore sia un lavoratore dipendente della società o un titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa²¹, con retribuzione periodica prestabilita. In tal caso i profili fiscali dell'utilizzo dell'auto sono definiti dalle medesime disposizioni descritte nella presente circolare²².

8 Lato impresa

Si evidenzia che nessuna modifica è intervenuta dal lato impresa, ai fini della deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Pertanto, i relativi costi sono deducibili “nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta²³”.

Per le auto concesse in uso agli amministratori assunti quali collaboratori coordinati e conti-

18 Sul Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024, sono state pubblicate le tabelle nazionali 2025 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI:

https://www.tuttocamere.it/files/telegram/Tabelle_ACI_2025.pdf

19 C.M. 10.2.98 n. 48/E, § 2.1.2.1

20 Circolare 3.7.2025, n. 10/E

21 Di cui al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (conosciuto come Jobs Act) e agli articoli 2 e 409 del Codice di Procedura Civile

22 In quanto i redditi percepiti rientrano tra quelli di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR per i quali si applicano gli artt. 51

23 lett. b-bis) dell'art. 164 del TUIR

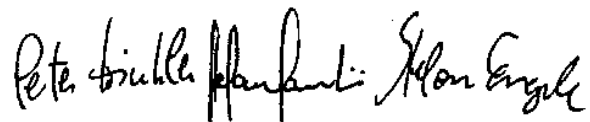
nuativi é deducibile²⁴ per l'impresa la parte dei costi che non eccede il compenso in natura attribuito all'amministratore, mentre la parte restante é deducibilità in base ai criteri generali di deducibilità dei costi degli autoveicoli²⁵.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini". The signature is fluid and cursive, with the last name "Sandrini" being particularly prominent.

²⁴ Secondo le indicazioni di cui alla circ. Agenzia delle Entrate 5/2001

²⁵ art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.